



PROGRAMMA ERASMUS+ Ambito VET

**NOTA TECNICA RELATIVA ALLA STIPULA
DELLA POLIZZA FIDEIUSSORIA**

KA1 – Mobilità individuale ai fini dell'apprendimento

1. RIFERIMENTI

Regolamento (EU) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1288/2013 dell'11 Dicembre 2013 che ha istituito il Programma Erasmus+;

Regolamenti EU-Euratom n. 966/2012 del 25 Ottobre 2012;

Regolamento Delegato C(2012)7507 del 29 Ottobre 2012;

Convenzione di sovvenzione per un progetto KAI - VET tra Agenzia Nazionale e Beneficiario, compresi i suoi Allegati (in vigore)

Guida del Programma ad uso dei Beneficiari (versione applicabile)

2. SCOPO

Il presente documento, contiene le linee guida per la presentazione della polizza fideiussoria secondo le disposizioni previste dall'Agenzia Nazionale. Il documento, in particolare, chiarisce le condizioni determinanti la validità della polizza e indica le modalità operative per una corretta predisposizione della polizza stessa e, se del caso, per le successive modifiche.

3. CAMPO DI APPLICAZIONE

Progetti KA1 – Mobilità individuale ai fini dell'apprendimento.

4. CONTENUTO DEL DOCUMENTO

Tutte le sovvenzioni concesse nell'ambito del Programma Erasmus+ sono sottoposte alle disposizioni dei Regolamenti finanziari delle Comunità Europee¹. Tali Regolamenti provvedono a strutturare in maniera più omogenea le disposizioni di prevenzione di possibili frodi o anomalie finanziarie e a tutelare maggiormente, anche attraverso sistemi di garanzie e controllo, gli interessi finanziari del bilancio/risorse comunitarie.

Sulla base dello schema di fideiussione adottato con Decreto del Ministero del Tesoro 22 aprile 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 96 del 26 aprile 1997, l'Agenzia Nazionale ha predisposto un **modello di polizza** integrato ed adeguato alle peculiarità del Programma Erasmus+, **che i Beneficiari sono tenuti ad adottare**. Sono esenti da tale obbligo gli enti pubblici, compresi gli istituti di istruzione secondaria e superiore.

La garanzia fideiussoria deve essere rilasciata da:

¹ Regolamento EU, Euratom n. 1288/2013 del 25/10/2012 e Regolamento Delegato C(2012) 7507 del 29/10/2012

1. un organismo bancario o finanziario autorizzato all'esercizio del ramo cauzione (cfr. elenchi pubblicati periodicamente dall'IVASS – Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni– sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sul sito internet www.ivass.it);
2. un organismo di intermediazione finanziaria regolarmente iscritto nell'elenco speciale ex articolo 107 del DPR 385/93 depositato presso la Banca d'Italia e consultabile presso la stessa o sul sito www.bancaditalia.it.

La polizza deve rispettare i seguenti requisiti formali:

1. deve essere sottoscritta in forma autenticata dal soggetto che impegna le parti contraenti. Il soggetto che autentica dovrà certificare anche il potere di rappresentanza del firmatario;
2. non deve essere difforme dallo schema di garanzia fideiussoria fornito dall'Agenzia Nazionale (cfr. allegato alla Convenzione di sovvenzione).

La polizza, inoltre, deve contenere i seguenti dati:

1. dati identificativi del Progetto (numero della Convenzione, Codice CUP, titolo e durata del Progetto);
2. importo totale del contributo accordato;
3. importo da garantire equivalente all'ammontare del prefinanziamento;
4. dati identificativi delle parti contraenti.

La garanzia non è vincolante ai fini della contrattualizzazione ma unicamente all'erogazione del prefinanziamento (cfr. Convenzione). Il Beneficiario, quindi, allo scopo di evitare ritardi nell'erogazione delle somme previste, è tenuto a trasmettere all'Agenzia Nazionale la polizza stipulata nel breve periodo successivo al perfezionamento della Convenzione e alla notifica dell'ammontare del prefinanziamento che verrà liquidato (cfr. Convenzione).

La garanzia fideiussoria deve avere efficacia dalla data di rilascio fino a 12 mesi dal termine delle attività relative al Progetto, termine indicato dalla Convenzione o da eventuale emendamento, con proroga semestrale automatica per non più di due successivi rinnovi, salvo l'eventuale svincolo anticipato da parte dell'Agenzia Nazionale. La garanzia cesserà comunque ogni effetto 24 mesi dopo la chiusura delle attività progettuali. Si precisa che in ogni caso la polizza non potrà essere liberata senza autorizzazione scritta da parte dell'Agenzia Nazionale.

Nel caso in cui l'Agenzia Nazionale autorizzi un prolungamento delle attività progettuali, il Beneficiario dovrà prevedere, ad integrazione della polizza medesima, un'appendice che indichi la nuova scadenza, rimanendo inalterate tutte le restanti disposizioni. Tale appendice dovrà essere inviata all'Agenzia Nazionale entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, da

parte dell'Agenzia Nazionale, che autorizza la modifica della durata progettuale. È chiaro che per essere considerata valida, l'appendice dovrà avere gli stessi requisiti della polizza originaria.

Nel caso di modifica dell'organismo Beneficiario, l'ente che subentra può prevedere – a seconda dei casi – un'appendice alla polizza già in vigore che accolga la variazione o stipulare una nuova polizza, rimanendo inalterate tutte le disposizioni. In ogni caso dovranno essere garantiti il periodo globale di efficacia della polizza e la copertura dell'intero ammontare del prefinanziamento.

Nel caso in cui si verifichi la variazione del legale rappresentante dell'organismo Beneficiario, questi subentra solidalmente o sostituisce il precedente.

Il Beneficiario è obbligato ad informare per iscritto l'Agenzia Nazionale di ogni evento, atto o circostanza che possa inficiare parzialmente o totalmente la validità della polizza fideiussoria.

Le spese di accensione della polizza sono da considerarsi costi ammissibili secondo le modalità previste dal Programma.